

RQ. 23/10
GRON. 30/13

TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Amalia Savignano, ha emesso il seguente

DECRETO:

visto il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. proposto dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL di Frosinone, dalla UIL Scuola di Frosinone e dallo SNALS CONF.S.A.L. di Frosinone, con cui si chiede la repressione della condotta antisindacale posta in essere dal Dirigente Scolastico dell'IPSSAR (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione) di Cassino; condotta antisindacale concretizzatasi, secondo la prospettazione attorea, nel ritenere perfezionato, valido ed efficace il contratto integrativo di istituto, sottoscritto, in data 30.11.2009, esclusivamente dalle OO.SS. provinciali CISL Scuola e GILDA UNAMS e dagli RSU della CISL, in assenza della firma delle OO.SS. provinciali UIL, CGIL e SNALS e degli RSU UIL, CGIL e SNALS;

vista la memoria di costituzione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Cassino;

vista la comparsa di intervento volontario, ex art. 105 c.p.c., della CISL Scuola di Frosinone;

letti gli atti;

osserva quanto segue.

Il giorno 24.11.2009, alla presenza dei soli 3 componenti della RSU facenti capo alla CISL, nonché dei soli rappresentanti sindacali provinciali della CISL e della GILDA UNAMS, si è proceduto alla "discussione del contratto integrativo di istituto"; discussione, all'esito della quale, le parti presenti hanno, all'unanimità, concordato la modifica di alcuni articoli del precedente accordo integrativo, nonché le concrete modalità di "ripartizione del Fondo di Istituto" per l'A.S. 2009/2010, aggiornandosi per la firma dell'accordo alla successiva seduta del 30.11.2009 (v. doc. in atti).

af

Nel corso di tale seduta, presenti anche i rappresentanti sindacali provinciali della CGIL e della UIL, nonché i componenti della RSU della CGIL e della UIL (per un totale di 5 componenti su 6) – i quali, lamentata “l’assenza del 50% della RSU e delle OO.SS.”, “nel corso della riunione del 24.11.2009”, hanno manifestato “la volontà di non poter in alcun modo sottoscrivere” l’accordo raggiunto nel corso della pregressa seduta, non avendo partecipato alla “discussione delle varie problematiche – l’accordo integrativo è stato firmato esclusivamente dai due rappresentanti provinciali CISL e GILDA UNAMS e dai tre componenti della RSU facenti capo alla CISL (v. doc. in atti).

L’art. 7 CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, in materia di contrattazione integrativa, prevede che le delegazioni trattanti sono costituite, a livello di istituzione scolastica, per le organizzazioni sindacali, dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.

L’art. 8 dell’Accordo Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni prevede, al comma 1, che “le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti” e, al comma 2, che “le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base ai criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto”.

L’ARAN, nella nota di chiarimenti in materia di relazioni sindacali del 15.2.2002 (prodotta in atti anche dalla CISL Scuola), nel richiamare la necessità della partecipazione alla delegazione trattante tanto della RSU, quanto delle organizzazioni sindacali di categoria, ha, per un verso, in relazione alla prima, “rammentato” alle Amministrazioni destinatarie della nota stessa che essa “assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti”, e, per l’altro, in relazione alle OO.SS., ha richiamato il principio sancito dall’art. 43, comma 3, D. L.vo 165/2001, secondo cui il contratto collettivo nazionale è “legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alla trattativa che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività

come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale”, concludendo che l’applicazione di tale principio “in sede locale”, in mancanza di alcuna specifica previsione nel CCNL, implichi la necessità del “raggiungimento del maggior consenso possibile .. non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che (sia acconsentita) la stipulazione dell’accordo al maggior numero possibile delle stesse”.

Ora, nel caso in esame, l’accordo integrativo – peraltro discusso con la partecipazione di soli tre componenti su sei della RSU e dei soli rappresentanti provinciali della CISL e della GILDA UNAMS – non è stato sottoscritto dai componenti della RSU facenti capo alla FLC CGIL e alla UIL Scuola (pur presenti alla seduta) ed allo SNALS (non presente alla seduta), nonché dai rappresentanti provinciali della CGIL, della UIL e dello SNALS (pur presenti alla seduta).

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate (i cui termini sono chiariti puntualmente nella citata nota dell’ARAN), l’accordo integrativo di istituto in questione non può dirsi validamente sottoscritto, sia perché la decisione della RSU di firmare non è stata assunta a maggioranza dei suoi componenti (avendo firmato solo tre componenti su sei, a nulla rilevando, a tal fine, che i partecipanti alla seduta del 30.11.2009 fossero solo cinque), sia perché, anche in relazione ai rappresentanti territoriali delle OO.SS., non può ritenersi applicato il principio del “raggiungimento del maggior consenso possibile”, in assenza della firma dei rappresentanti della CGIL, della UIL e dello SNALS, tenuto conto della loro incontestabile rappresentatività a livello nazionale e locale.

Sulla base di tali considerazioni, deve concludersi che il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR di Cassino, nel ritenere perfezionato il contratto integrativo di istituto e nel darvi conseguentemente applicazione, abbia violato i diritti di contrattazione riconosciuti dal CCNL di categoria alla RSU ed alle OO.SS..

Dichiarata, quindi, l’antisindacalità della condotta datoriale ed accertata l’illegittimità (rectius inesistenza) dell’accordo integrativo di istituto, deve ordinarsi a parte

convenuta di dare seguito alle richieste sindacali per la ripresa della trattativa preordinata alla conclusione del contratto integrativo di istituto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità della condotta del Dirigente Scolastico dell'IPSSAR Cassino, nel ritenere perfezionato il contatto integrativo di istituto in assenza di valida sottoscrizione della RSU e delle OO.SS. provinciali;

per l'effetto dichiara l'illegittimità e inesistenza del predetto accordo integrativo ordina a parte convenuta di dare seguito alle richieste sindacali per la ripresa della trattativa preordinata alla conclusione del contratto integrativo di istituto;

condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquidano in euro 2.500,00, oltre IVA e CPA;

nulla sulle spese della CISL intervenuta volontariamente.

Si comunichi.

Cassino, 30 LUG. 2010,

Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 30 LUG. 2010
IL CANCELLIERE CI

[Handwritten signature]
Il Cancelliere - CI